



*Consiglio Regionale della Campania*

Prot. n. 2555/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, n. 81  
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni  
Consiliari VI e II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti  
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

**Oggetto: Proposta di Legge "Regolamentazione delle scuole di paracadutismo in Campania"  
(Reg. Gen. 431)**

Ad iniziativa del Consigliere Angelo Polverino.  
Depositata il 19 febbraio 2009

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** l'articolo 54 del Regolamento interno

**ASSEGNA**

il provvedimento in oggetto a:

**VI Commissione Consiliare per l'esame  
II Commissione consiliare per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli,

**03 MAR. 2009**

**IL PRESIDENTE**



*Consiglio Regionale della Campania*

### *Relazione*

La presente proposta di legge disciplina le attività formative del paracadutismo nella Regione Campania, attraverso l'istituzione di Scuole riconosciute di intesa con l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile. La Regione Campania, con l'istituzione delle Scuole di Paracadutismo, esercita un ruolo importante in un settore in grande crescita sia dal punto di vista sportivo che professionale. Essa punta ad incrementare la pratica del paracadutismo e a garantire che sia svolta senza fini di lucro. Le Scuole di Paracadutismo svolgono su tutto il territorio campano le iniziative di promozione ed un'effettiva formazione del paracadutismo. L'attività delle Scuole sono incentrate su una formazione che abbia come prospettiva la collocazione dei giovani nel mondo del lavoro e su un'attività sportiva non molto esercitata in Campania. Questo ultimo aspetto coincide con un'inadeguata promozione della cultura del paracadutismo, che, in altre parti dell'Italia, è fonte di arricchimento istruttivo, che contribuisce alla piena realizzazione di autonome, sicure e responsabili personalità. La normativa completa la legge regionale n. 24 del 18.11.1996, dal momento che gli Aero Club di Capua, Napoli e Salerno rappresentano l'approdo naturale dell'attività collegata al paracadutismo e regolamenta le scuole di paracadutismo sportivo presenti all'interno delle Associazioni Nazionali Paracadutisti d'Italia, che già operano sul territorio regionale.

#### **Riferimenti normativi:**

Legge regionale n. 24 del 18.11.1996

D.P.R. 566/88

D.M. 467/T -92

ENAC - Circolare Nav. 16 B 99

Regolamento Enac - Edizione 1 novembre 2000

ENAC - Circolare OPV - 11 (12.02.02)

ENAC - Circolare NAV - 16 C (22.07.02)

D.M. Misure di controllo preventivo per la disciplina del volo da diporto o sportivo (15.08.05)

ENAC - Circolare Nav 16-D (22.01.08)

Regolamento per il rilascio e il rinnovo delle licenze di paracadutismo - Edizione 1 del 30.01.2008

#### **La legge consta di 5 articoli:**

l'articolo 1 (Istituzione regionale delle Scuole di paracadutismo) si compone di 5 commi;

l'articolo 2 (Finalità delle Scuole) si compone di 1 comma, con lettera a,b,c,d,e,f;

l'articolo 3 (Partecipazione della Regione Campania) si compone di 1 comma, con lettera a,b,c,d,e;

l'articolo 4 (La formazione professionale) si compone di 4 commi;

l'articolo 5 (Disposizione finanziaria) si compone di 1 comma;

l'articolo 6 (Dichiarazione d'urgenza) si compone di 1 comma.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Articolo 1**

*Istituzione regionale delle Scuole di paracadutismo*

1. La Regione Campania, in accordo con l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, istituisce e riconosce su tutto il territorio regionale le Scuole di paracadutismo.
2. I soggetti interessati, pubblici o privati, autorizzati dall'Ente di cui al comma 1, e riconosciuti dalla Regione Campania come Scuole di paracadutismo con appropriata denominazione, assumono come propri fini la formazione e l'aggiornamento professionale.
3. La Regione Campania emana il Regolamento e lo Statuto.
4. Il Consiglio di Amministrazione deve essere costituito in maggioranza dai rappresentanti dei soci fondatori, dai rappresentanti delle Associazioni locali, regionali e nazionali riguardanti l'attività di paracadutismo, dal Sindaco o da un suo delegato della città in cui ricade la Scuola, dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale o da un suo delegato della Provincia in cui ricade la Scuola, da un delegato nominato dalla Regione Campania, da un delegato nominato dall'Enac e da rappresentanti delle aziende ed enti interessati del settore aeronautico.
5. Il Regolamento, per il rilascio ed il rinnovo delle licenze del paracadutismo, è dato dall'Enac, attraverso il delegato nel Consiglio di Amministrazione, ed approvato dal Consiglio di Amministrazione delle Scuole, con il parere vincolante della Regione Campania.
6. Le Scuole di paracadutismo devono essere accreditate con la procedura fissata dalla Regione Campania per le attività di formazione finanziata ed autofinanziata.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Articolo 2**

*Finalità delle Scuole*

1. Le Scuole di paracadutismo devono perseguire le seguenti finalità:

- a) sviluppare le attività di formazione del personale;
- b) consolidare, diffondere e valorizzare la cultura del paracadutismo;
- c) creare un modello formativo che integra “sapere” e “capacità operative” in collegamento ed interazione tra il mondo della formazione e quello del settore professionale di riferimento;
- d) realizzare corsi annuali o pluriennali di studio, seminari di specializzazione e di aggiornamento;
- e) sviluppare progetti di ricerca, partecipare a progetti nazionali e internazionali, elaborare e diffondere materiale didattico e bibliografico, elaborare materiali didattici innovativi per la formazione a distanza;
- f) attivare collaborazioni con le scuole, Università ed altre realtà formative e didattiche nazionali ed estere.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Articolo 3**

*Partecipazione della Regione Campania*

1. La partecipazione della Regione è legata alle seguenti condizioni:
  - a) che le attività siano svolte senza fini di lucro;
  - b) che le Scuole siano soggette al controllo ed alla vigilanza della Regione;
  - c) che le proposte di modifica dello Statuto e di scioglimento siano di competenza dell'assessorato di riferimento della Regione Campania;
  - d) che il Consiglio di Amministrazione di cui all'articolo 1, comma 4, non comporti oneri a carico della Regione Campania;
  - e) che le attività pratiche siano svolte esclusivamente nelle strutture della Campania, idonee e rientranti nell'articolo 1 della Legge Regionale n. 24 del 18.11.1996.



*Consiglio Regionale della Campania*

*Articolo 4*

*La Formazione professionale*

1. Tutte le Scuole di cui all'articolo 1, comma 6, possono attivare i corsi di paracadutismo presso la propria sede.
2. Per attività formativa si intende l'attività a carattere prettamente corsale e le attività ad essa collegate, compresa la formazione a distanza.
3. Gli interventi formativi, effettuati dagli organismi accreditati, si concludono con le prove d'esame.
4. Il positivo esito della conclusione del corso viene certificato con specifico attestato.
5. L'Assessorato Istruzione, Formazione e Lavoro nomina la Commissione d'esame.



*Consiglio Regionale della Campania*

*Articolo 5*

*Disposizione finanziaria*

1. Per il finanziamento degli oneri derivanti dalla presente legge è istituito nel bilancio di previsione della Regione Campania un apposito capitolo di spesa denominato "risorse regionali in favore delle Scuole di Paracadutismo". Agli oneri successivi si prevede con legge di bilancio.



*Consiglio Regionale della Campania*

*Articolo 6*  
*Dichiarazione d'urgenza*

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi degli articoli 43 e 45 dello Statuto della Regione Campania ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Campania.